

**ATTO N. DD 173**

**DEL 24/01/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto "Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 - modifica delle quantità massime movimentate/recuperate del codice CER 17.03.02"

COMUNE: Piobesi Torinese

PROPONENTE: SINTEXCAL s.p.a.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Premesso che:**

In data 16/10/2019 la Società SINTEXCAL s.p.a. - con sede legale in Ferrara Via G. Finati 47 e Partita IVA 00570320382 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "*Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 - modifica delle quantità massime movimentate/recuperate del codice CER 17.03.02*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i..

Con nota prot. n. 95315 del 11/11/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.



Città metropolitana di Torino

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

### **Rilevato che:**

#### *Stato di fatto*

La Società proponente svolge nella propria sede operativa di Via del Mare n. 27 a Piobesi Torinese (Foglio 19 particella 196), posta sul lato nord della SP n.142 nei pressi della località Boschetto, attività di produzione e vendita di conglomerati bituminosi e recupero di rifiuti non pericolosi.

L'area, per una superficie pari a circa 17.000 mq di cui circa 5.800 destinati alla gestione rifiuti, si trova in direzione Sud Est dell'abitato di Piobesi Torinese a circa 1,5 km dallo stesso, in area di tipo industriale. A Nord Ovest e al confine Est del sito sono presenti aree industriali-artigianali; a Nord e a Sud oltre la SP 142, si sviluppano aree a prevalente indirizzo agricolo.

Le attività svolte relative alla gestione dei rifiuti sono quella della messa in riserva (R13) dei rifiuti propedeutica:

- alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205 tramite impianto mobile di frantumazione e vagliatura (R5), relativamente a rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"*;
- alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. n. 69 del 28/03/2018 tramite impianto mobile di frantumazione e vagliatura (R5), relativamente ai rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6 *"conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo"*;
- all'impiego nella produzione di conglomerati bituminosi (R5), relativamente a rifiuti appartenenti alla tipologia 4.4 *"Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustione o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse"*.

Le tipologie di rifiuti, le attività di recupero e le quantità massime in stoccaggio e movimentabili attualmente autorizzate sono le seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Attività di recupero</b>	<b>quantità massima stoccabile (t)</b>	<b>quantità movimentata (t/a)</b>
Tipologia 4.4	R13/R5	1.500	25.000
Tipologia 7.1	R13	3.000	10.000

Tipologia 7.1	R13/R5	7.000	20.000
Tipologia 7.6	R13	10.000	50.000
Tipologia 7.6	R13/R5	25.000	80.230
<b>Totale</b>		<b>46.500</b>	<b>185.230</b>

#### *Stato di progetto*

Il progetto presentato prevede la modifica delle quantità massime annualmente movimentabili/gestibili/recuperabili per la sola tipologia 7.6, in particolare il codice CER 170302, da 80.230 a 148.100 t.

Nello specifico tale aumento riguarda i quantitativi sottoposti a recupero (frantumazione e vagliatura) per produrre granulato di conglomerato bituminoso da impiegare nel ciclo produttivo delle miscele bituminose a caldo (conglomerati bituminosi) e per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade.

Non vi sono modifiche al layout dell'impianto e nulla varia in merito alle modalità operative di gestione ed alle attività di recupero già autorizzate.

#### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 81837 del 03/12/2019 di SMAT s.p.a.;
- email del 21/11/2019 della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

La modifica proposta si configura come sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ex DPR 59/2013 in essere e comporta il rilascio di una nuova autorizzazione per la quale dovrà essere presentata istanza utilizzando il portale di Sistema Piemonte.

#### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

##### **Pianificazione Comunale**

L'area è individuata da P.R.G.C come IR 1 "Aree impianti produttivi".

#### **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale.

#### **3. dal punto di vista progettuale e ambientale**

Le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento

alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

Si evidenziano dunque le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:

- è necessario considerare che la quantità indicata (148.100 t/a) è pari alla somma della movimentazione annua ammissibile in ambito di procedura semplificata per le due attività di recupero di cui al p.to 7.6.3 lett. a) e lett. c), come fissate nell'allegato 4 al D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
- al riguardo si fa presente quanto riportato nella nota del Ministero dell'Ambiente del 5/10/2018, avente come oggetto "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28/3/2018 n. 69" ossia che *...restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 5/2/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5 ed i valori limite per le emissioni... Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 5/2/1998 prevede al p.to 7.6.3 a) b) e c) dell'allegato 1, non potendo...incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero;*
- tenendo conto di tali limitazioni, si chiede al proponente di dare evidenza su come ha intenzione di rispettare i limiti quantitativi imposti dalla normativa per ciascuna attività di recupero in procedura semplificata [ossia per il p.to 7.6.3 lett. a) 50.230 t/a; 7.6.3 lett. c) 97.870 t/a], prescrivendo comunque che debba dotarsi di un sistema di gestione ambientale volto a verificare i flussi quantitativi verso le due attività di recupero.

#### *Gestione acque meteoriche e scarichi*

Non è previsto alcun ampliamento delle superfici scolanti già individuate nel "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R approvato da SMAT s.p.a in data 18/11/2010 prot. 69076 e successivamente volturato in data 29/09/2015 prot. 54496 in capo alla Società proponente.

Gli scarichi che risultano autorizzati non subiranno modifiche.

*Nella nota prot. n. 81837 del 03/12/2019 SMAT s.p.a. ha evidenziato che "Nella documentazione agli atti la ditta dichiara che nulla varia rispetto al PPG approvato, ma dal confronto della planimetria allegata al progetto di modifica con quella depositata negli atti relativi all'approvazione del PPG, si rilevano delle difformità che riguardano il posizionamento di alcune strutture (parti dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, gruppo mobile di frantumazione, impianto mobile di vagliatura). Fermo restando i suddetti rilievi si comunica che verrà acquisita la nuova planimetria in aggiornamento a quella presente negli archivi SMAT e che, contestualmente, non essendo variata la superficie scolante approvata nel PPG, come affermato dalla ditta Sintexcal S.p.A., si comunica che nulla osta all'approvazione della modifica richiesta".*



Città metropolitana di Torino

### *Emissioni in atmosfera*

La Società proponente è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente al suo interno l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente agli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e per le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalle attività di frantumazione, movimentazione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie, carico e scarico dagli automezzi e transito degli automezzi.

Il progetto in esame non prevede modifiche alle attività di produzione di conglomerato bituminoso dalle quali derivano le emissioni in atmosfera di tipo convogliato già autorizzate; entrambi questi impianti, a seguito dell'istruttoria tecnica per il rilascio dell'AUA, erano stati ritenuti già conformi alle migliori tecnologie disponibili.

Si rammenta che qualora il proponente intendesse aumentare la percentuale massima di fresato d'asfalto (anche avente qualifica di EOW ai sensi del D.M. n. 69 del 28/03/2018) da introdurre nel ciclo di produzione del conglomerato bituminoso (rispetto a quella dichiarata del 40 % in peso), dovrà darne preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto riguarda le attività che danno origine ad emissioni diffuse in atmosfera il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative per il loro contenimento.

Si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica rimarrà pressoché invariato e dunque saranno confermate tutte le prescrizioni tecniche e gestionali inerenti le emissioni in atmosfera attualmente previste.

### *Sottosuolo*

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice.

### *Rumore*

Considerata la tipologia di intervento, trattandosi esclusivamente di un aumento delle quantità gestibili e non coinvolgendo recettori sensibili residenziali, non si ritiene necessario richiedere una relazione previsionale di impatto acustico né prescrivere rilievi fonometrici successivi alla messa in esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto.

### *Viabilità*

L'accesso al sito avviene dal cancello carrabile di Via del Mare, Strada Provinciale n. 142.

L'area produttiva di Piobesi Torinese è facilmente raggiungibile attraverso strade provinciali e regionali (SP 142 e SR 20) dal sistema tangenziale autostradale torinese

senza interferire con la viabilità locale e con centri abitati.

La rete viaria, risulta sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto dall'attività in oggetto stimato mediamente di 1 mezzo /ora che costituisce un apporto poco significativo rispetto agli attuali volumi di traffico.

**Ritenuto che:**

L'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

**Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006**

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente sarà tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le

sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

### **Condizioni per la realizzazione dell'intervento**

1. Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 16/10/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio della fase di esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino

### **Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto**

- Dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto e non richiamato nelle condizioni ambientali.

### **Adempimenti**

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5

giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di *“Modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 - modifica delle quantità massime movimentate/recuperate del codice CER 17.03.02”* presentato in data 16/10/2019 dalla Società SINTEXCAL s.p.a. - con sede legale in Ferrara Via G. Finati 47 e Partita IVA 00570320382 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/01/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Fto Filippo Dani per Guglielmo Filippini